



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 7 /2022 S.I. (piano del consumatore)

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

letta la proposta di piano del consumatore ex l. n. 3/2012 presentata nell'interesse di Alfredo Mario Porco e Marcia Fernandes Gafanha, in qualità di coobbligata e la successiva integrazione;

osservato che ai sensi dell'art. 9, co 2, l. 3/2012 insieme alla proposta di piano devono essere depositati: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Se, inoltre, il debitore svolge attività di impresa deve depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti conformità ad originale;

rilevato che tale documentazione risulta compiutamente versata agli atti del fascicolo telematico o è, comunque, ricavabile dalla relazione del nominato gestore per quanto riguarda l'elenco dei creditori e dei beni;

vista, altresì, la relazione del professionista delegato;

ritenuta la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza dei ricorrenti;

riscontrata l'insussistenza di atti in frode ai creditori (almeno alla luce di quanto, allo stato, emerge dagli atti e ferma la differente valutazione che potrà essere fatta all'esito dell'udienza) e rimessa all'esito del contraddittorio con i creditori ogni valutazione in punto di meritevolezza; e preferibilità rispetto all'alternativa liquidatoria;

osservato:

- che la proposta redatta nell'interesse dei ricorrenti prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, dei creditori privilegiati e il soddisfacimento pro quota (in

misura del 50,72%, con falcidia del restante 49,28%) dei crediti chirografari, nell'arco di 10 anni;

- che risulta rispettato l'ordine delle prelazioni stabilito dal codice civile e la durata del piano non appare irragionevole in ragione della condizione economica complessiva del ricorrente;

ritenuto di poter fissare l'udienza di cui all'art. 12 bis l. 3/2012;

PQM

fissa l'udienza del **14.07.2022, ore 10:00**, disponendo a cura del gestore, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto.

Si comunichi al gestore della crisi e al ricorrente presso il difensore.

Cosenza, 23/04/2022

Il giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio